

Patti di collaborazione – Guida Operativa

1. Che cos'è un Patto di Collaborazione

Il Patto di Collaborazione è uno strumento di amministrazione condivisa attraverso il quale il Comune e soggetti appartenenti alla comunità locale (cittadini singoli o associati) disciplinano lo svolgimento di attività di interesse generale finalizzate alla cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Le attività possono riguardare:

- cura;
- piccola manutenzione;
- valorizzazione;
- rigenerazione;
- uso condiviso;
- animazione sociale e culturale.

Il Patto è fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione.

Il Patto di Collaborazione:

- non costituisce:
 - appalto di lavori, servizi o forniture;
 - affidamento di servizi;
 - concessione di beni o servizi ai sensi della normativa vigente;
 - rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- non comporta:
 - attribuzione esclusiva del bene;
 - trasferimento di funzioni pubbliche;
 - svolgimento di attività economicamente rilevanti in regime di mercato;
- si configura esclusivamente come accordo di collaborazione non oneroso, avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La realizzazione e gestione eventualmente prevista è da intendersi sempre condivisa, non esclusiva e reversibile, sotto il coordinamento e la supervisione del Comune.

2. Beni comuni urbani

Per beni comuni urbani si intendono beni materiali o immateriali, di proprietà pubblica o comunque destinati a uso pubblico, che l'amministrazione e la comunità riconoscono funzionali al benessere collettivo.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

- parchi e aree verdi;
- piazze e spazi pubblici;
- aiuole;
- edifici o locali pubblici;
- spazi urbani inutilizzati;
- aree di aggregazione;
- beni culturali e spazi di interesse storico;
- luoghi di relazione e identità della comunità.

Le attività (sociali, culturali, educative) non costituiscono beni in sé, ma possono rappresentare modalità di utilizzo e valorizzazione dei beni comuni.

3. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte di Patto:

- associazioni;
- comitati;
- enti del Terzo Settore;
- cooperative sociali;
- fondazioni;
- gruppi informali di cittadini;
- cittadini singoli.

La residenza nel Comune non costituisce requisito obbligatorio, fermo restando che:

- deve essere garantito un interesse diretto e concreto per la comunità locale;
 - è valutato positivamente il radicamento territoriale del proponente.
-

4. Tipologie di attività

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune tipologie di attività rientranti la sfera dei Patti di Collaborazione:

- pulizia e cura di spazi;
- piccola manutenzione di spazi o locali (da concordare);
- attività culturali e sociali, fermo restando che gli obblighi di legge da queste derivanti rimarranno in capo al soggetto attuatore (quali Piani di sicurezza, versamento diritti SIAE, ecc.);
- iniziative di animazione territoriale;
- laboratori e attività educative.
- utilizzo condiviso di spazi pubblici;
- progetti di rigenerazione urbana;
- attività con impegno organizzativo significativo.

Si sottolinea nuovamente che per ogni Patto di Collaborazione:

- l'eventuale "gestione" di uno spazio è sempre condivisa con l'Amministrazione e non esclusiva;
- non si configura alcuna forma di concessione o affidamento;
- non è ammesso lo svolgimento di attività economiche lucrative;
- eventuali attività con rilevanza organizzativa non devono assumere natura imprenditoriale né generare vantaggi economici diretti o indiretti per i soggetti attuatori.

5. Contenuto della proposta

La proposta deve contenere:

Descrizione del progetto

- obiettivi;
- localizzazione;
- finalità di interesse generale;

Interesse pubblico

- benefici per la comunità;
- utilità sociale;
- impatto territoriale;

Attività previste

- azioni da realizzare;
- modalità operative;
- eventuale calendario;

Durata

- occasionale;
- limitata in un arco temporale preciso da concordare con l'Amministrazione.

Risorse

- volontari coinvolti;
- competenze;
- attrezzature;
- eventuali risorse proprie (non finalizzate a profitto);

Cosa può mettere a disposizione il Comune:

Sempre:

- pubblicità

A seconda della richiesta:

- utilizzo di spazi;
- supporto tecnico-logistico;
- materiali (se disponibili);

6. Presentazione della proposta

La proposta ufficiale dovrà essere trasmessa al Comune di Cologno Monzese tramite lo sportello telematico online (Cologno Easy), alla voce "Proposta di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani".

Per qualunque proposta o progetto preliminare e per qualunque tipo di supporto si potrà scrivere alla mail partecipazione@comune.colognomonzese.mi.it

7. Istruttoria

Il Comune:

1. verifica l'ammissibilità;
2. valuta la fattibilità tecnica e amministrativa;
3. individua gli uffici competenti;

4. definisce il contenuto del Patto;
5. procede alla sottoscrizione.

L'istruttoria può prevedere:

- pubblicazione della proposta;
- confronto con altri soggetti interessati;
- eventuale deliberazione della Giunta.

In sede istruttoria è accertato che il Patto:

- non determini vantaggi economici diretti o indiretti per i proponenti.
-

8. Eventuale collaborazione del Comune

Il Comune può sostenere le attività attraverso:

- concessione temporanea e limitata non esclusiva di spazi;
- utilizzo di immobili pubblici in sola forma condivisa;
- attrezzature e materiali (se disponibili);
- comunicazione istituzionale;

Cosa il Comune non può sostenere:

- non sono ammessi contributi economici diretti al soggetto attuatore;
 - il sostegno non può configurare corrispettivo;
 - non sono consentite forme di remunerazione o profitto.
 - copertura diritti SIAE per eventi e/o spettacoli
 - la partecipazione dell'Amministrazione a raccolte fondi di qualunque tipo
-

9. Riferimenti normativi

- Artt. 2, 3, 118, comma 4, Costituzione;
- D.Lgs. 267/2000;
- Legge 241/1990;
- Legge 328/2000
- D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore
- Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani – Delibera di Consiglio Comunale 32 del 9 aprile 2024;
- normativa vigente in materia di contratti pubblici (principi di esclusione dell'applicazione).